





REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DI AZIONI FORMATIVE DI CUI ALL'ART. 125 DEL D.LGS. 163/06

- Art. 1 Istituzione dell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi
- Art. 2 Durata dell'iscrizione
- Art. 3 Soggetti ammessi
- Art. 4 Categorie di specializzazione e importo delle prestazioni
- Art. 5 Domanda d'iscrizione
- Art. 6 Requisiti per l'iscrizione
- Art. 7 Documenti per l'iscrizione
- Art. 8 Procedure per l'ammissibilità
- Art. 9 Criteri di valutazione delle domande ammesse
- Art. 10 Tempi ed esiti dell'istruttoria
- Art. 11 Obblighi dell'operatore economico
- Art. 12 Modalità di erogazione del corrispettivo
- Art. 13 Pubblicità
- Art. 14 Norma di rinvio e foro competente
- Art. 15 Trattamento dati personali
- Art. 16 Richiesta di informazioni e responsabile del procedimento

#### \*\*\*\*

# ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO DEI FORNITORI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D.Lgs. 163/06 (d'ora in poi Codice), è istituito presso l'AGEFORMA (Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego - AGENZIA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA) – (di seguito Agenzia) - l'Elenco dei Fornitori e dei Prestatori di Servizi Formativi di cui al comma 12 del predetto art.125.

L'elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati i requisiti di capacità economica e finanziaria nonché i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42, del Codice e dichiarati, ai sensi del D.P.R. 445/2000, i requisiti di carattere morale di cui all'art. 38 del Codice, che dovranno essere comunque aggiornati ove espressamente richiesto dall'Agenzia.

In tale elenco, l'Agenzia può individuare, ove consentito dalle norme vigenti, i Soggetti a cui affidare i servizi per la realizzazione di azioni formative dei progetti attuati (attivazione di stage, tirocini formativi, laboratori formativi e professionalizzanti, programmi di apprendistato, etc.) assegnate all'Agenzia dalla Provincia di Matera e/o dalla Regione Basilicata finanziate nell'ambito dell'Intesa Interistituzionale 2011–2013, del PO FSE 2007-2013 e 2014 -2020 o di finanziamenti statali, nazionali, comunitari, ecc. nonché al fine di favorire la conclusione rapida di progetti in vista dell'immediata chiusura del PO FSE 2007-2013 al 31/12/2015.

Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il **Regolamento** per la formazione e la gestione dell'elenco.

Le disposizioni del Regolamento debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

### ART. 2 - DURATA DELL'ISCRIZIONE

L'iscrizione avrà durata annuale, salva la verifica dei requisiti che hanno dato luogo alla stessa.

### ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui alla art. 34 c.1, lett. a), b), c), del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente:

- gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- le Associazioni in possesso di P.IVA

I soggetti sopra indicati devono avere sede legale e/o operativa nel territorio della provincia di Matera, ed operare nei differenti settori dell'economia locale, comprese le seguenti categorie:

- Valorizzazione di beni culturali e artistici anche mediante l'attività di salvaguardia e promozione, allestimento e custodia di mostre, musei e biblioteche, ecc.
- Custodia e vigilanza finalizzati a migliorare la fruibilità degli impianti sportivi, centri sociali, educativi o culturali gestiti dalle amministrazioni pubbliche,
- Attività ausiliarie di tipo sociale a carattere temporaneo, mirate all'assistenza alle persone in genere ed a disabili o non autosufficienti per attività non specializzate e non a carattere infermieristico.
- Piccoli lavori di messa in sicurezza del territorio e di manutenzione del verde pubblico, dei monumenti o della viabilità,
- Raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani;
- Turismo, servizi ricreativi e di ristorazione;
- Meccanica e meccanica di precisione;
- Lavorazioni artigianali nei vari settori (legno, ceramica, ecc.);
- Altro.

Sono ammesse d'ufficio, tutte le imprese, associazioni, ecc. che alla data del presente avviso sono state inserite nell'elenco dei fornitori di cui all'Avviso Pubblico Ageforma "Manifestazione di interesse per la creazione di un Albo di Imprese, Cooperative, Associazioni per l'attuazione delle attività assegnate all'Ageforma nell'ambito del PO.FSE Basilicata 2007-13, Intesa Interistituzionale Regione - Provincie di Matera e Potenza 2011-13 e altre operazioni assegnate all'Ageforma ai sensi della L. R. 33/03", DEL. C.d.A. Ageforma n. 7 del 23/01/14, e n. 74 del 19/12/2014.

I soggetti di cui al precedente comma dovranno unicamente integrare la domanda già acquisita agli atti dell'Agenzia, fornendo i dati mancanti ed i documenti richiesti dal presente Avviso e compilare l'Allegato 2.

# ART. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E IMPORTO DELLE PRESTAZIONI

I fornitori e prestatori di servizi sono iscritti in elenchi distinti per settori economici di cui all'art. 3, per l'affidamento di prestazioni di servizi che devono essere di importo inferiore a Euro 40.000,00 "IVA ESCLUSA". Inoltre, sarà a carico di ogni affidatario qualsiasi onere, contributo e spesa connessa e conseguente alla partecipazione alle procedure di affidamento messe in atto dall'Agenzia, oggetto del presente regolamento.

L'inserimento nell'elenco sarà suddiviso per attività (prevalentemente tramite codice ATECO) e per Comune della provincia di Matera in cui il fornitore insiste con la sua sede operativa, onde consentire la realizzazione dei progetti formativi o parti di esso (stage, tirocini, laboratori, ecc.) direttamente nei comuni di residenza degli allievi formandi.

Quando in un comune insistono più aziende la valutazione in base all'art.9 determinerà la precedenza per l'attivazione della fornitura del servizio, fermo restando il criterio della rotazione degli affidamenti.

### ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE

#### 5.1. Generalità

Gli operatori economici devono presentare all'Agenzia apposita domanda (utilizzando esclusivamente gli allegati 1 o 2 di cui all'art. 7), precisando il settore economico in cui operano attraverso l'indicazione dei codici ATECO di classificazione delle attività economiche per i quali chiedono di essere iscritti, e comunque compilando la domanda di cui all'Allegato 1 del presente avviso, obbligatoriamente in tutte le sue parti.

Al momento della presentazione della domanda, i soggetti di cui all'art. 3 devono essere già costituiti ed operativi.

# 5.2 Compilazione della domanda

La domanda di iscrizione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante.

La domanda, compilata in tutte le sue parti, corredata della documentazione di cui al successivo art. 7, deve essere spedita <u>esclusivamente</u> **a mezzo PEC all'Ageforma** all'indirizzo <u>ageforma.protocollo@cert.ruparbasilicata.it</u> con l'oggetto: *Domanda d'iscrizione all'Elenco dei Fornitori di servizi formativi*.

Eventuali modificazioni del proprio indirizzo di posta certificata devono essere tempestivamente comunicate all'Agenzia.

## ART. 6 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

I Soggetti indicati al precedente art. 3 dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione nell'elenco, attraverso autocertificazione ai sensi del DPR. N.445/2000, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di seguito specificati:

- 1. che non si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- 2. nei cui confronti non sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

- 3. nei cui confronti non sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la domanda di iscrizione, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, co. 2 c.p.p. . Relativamente a questi ultimi, dovranno essere indicati i nominativi e i relativi dati anagrafici, e se a carico degli stessi risultino o meno le sentenze di condanna indicate nell'art. 38 del D.Lgs.163/06;
- **4.** che non abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19 marzo 1990, n. 55;
- 5. che non abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- **6.** che non abbiano commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni già affidate dall'Agenzia in passato; o che non abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte dell'Agenzia;
- 7. che non abbiano commesso violazioni definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana;
- **8.** che nell'anno antecedente la domanda di iscrizione non abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
- **9.** che non abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana;
- 10. in regola con quanto previsto dalla Legge 12 marzo 1999, n. 68.
- **11.** nei cui confronti non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, co. 2, lett.c) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, co. 1, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248;

# 12. nei cui confronti non sussistano i divieti di cui all' articolo 38, comma 1, lett. m - ter del Codice;

13. iscritti nei registri della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali (qualora si tratti di organismi tenuti a detti obblighi);

# ART. 7 - DOCUMENTI PER L'ISCRIZIONE

All'elenco possono iscriversi gli operatori economici delle aree contemplate e specificate nell'art. 3 con riferimento all'oggetto sociale risultante dall'iscrizione alla CCIAA, compilando l'apposita domanda allegata (Allegato 1 o 2).

La domanda di partecipazione, conforme all'Allegato 1 o 2, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e corredata della <u>copia fotostatica del documento di identità, in corso di validità, del soggetto firmatario ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000.</u>

I due documenti (domanda di partecipazione Allegato 1 o 2 e la copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante), dovranno essere inviati all'Ageforma esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo ageforma.protocollo@cert.ruparbasilicata.it con l'oggetto: Domanda d'iscrizione all'Elenco dei Fornitori di servizi formativi, a partire dal giorno di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Agenzia. www.ageforma.it

La pubblicazione dell'elenco dei fornitori ed il suo aggiornamento avverrà con cadenza mensile, e comunque allorquando ci siano nuove domande di iscrizione.

### ART. 8 - PROCEDURE PER L'AMMISSIBILITA'

Le domande saranno ritenute ammesse e valutabili se:

- pervenute a partire dalla suddetta data di apertura della presentazione delle domande;
- pervenute con le modalità indicate nel presente regolamento;
- complete di tutte le informazioni richieste;
- corredate delle dichiarazioni, sottoscrizioni e documenti richiesti;

L'istruttoria di ammissibilità è eseguita dall'amministrazione dell'Agenzia.

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza del documento richiesto e di tutte le informazioni richieste l'Agenzia procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta.

Le domande ammesse saranno sottoposte a successiva valutazione di merito.

#### ART. 9 – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE AMMESSE

La valutazione di merito delle domande ammesse, sarà effettuata d'Ufficio dall'Agenzia, in base ai parametri della sottostante griglia. La valutazione e la pubblicazione degli elenchi avverrà con priorità di quelli coerenti con i progetti formativi in essere dell'Ageforma.

La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio massimo di **100 punti** suddiviso nei criteri generali riportati nella tabella che segue:

CRITERI DI VALUTAZIONE	Parametri	Punti (max)
Anzianità dell'azienda	1 – 10 anni	10
	11 – 20 anni	15

	21 – 30 anni	25
Numero dei dipendenti	0-5	10
	6-10	15
	11-15	20
	16-20	25
Fatturato (ultimo bilancio approvato)	1.000,00 -50.000,00	10
	50.001,00 -100.000,00	15
	100.001,00-500.000,00	20
	500.001,00-1M€	25
Aule dedicate per la formazione	NO	0
	SI	25
		100

Non entreranno in elenco gli operatori a cui sarà attribuito un punteggio complessivo al di sotto della "soglia minima", che è stabilito essere pari a 30 punti.

La lista, risultante dalla valutazione, non costituisce graduatoria e pertanto l'Agenzia si riserva di contrattualizzare gli operatori economici in essa inseriti nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento ed in coerenza con l'oggetto dei progetti formativi o azioni da attuare.

Quando in un comune insistono più aziende la valutazione, in base all'art. 9, determinerà la precedenza per l'attivazione della fornitura del servizio, **fermo restando il criterio della rotazione degli affidamenti.** 

### ART. 10 – TEMPI ED ESITI DELL'ISTRUTTORIA

L'Agenzia attiverà la pubblicazione degli elenchi dei fornitori, approvati con determina, sul **sito web istituzionale www.ageforma.it**, a seguito della procedura di verifica dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 8 e utilizzando i criteri di valutazione di cui all'art. 9.

L'Agenzia si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini, modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, il presente Regolamento, senza che i concorrenti possano per questo vantare diritti nei confronti della stessa Agenzia.

#### ART. 11 – OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'operatore garantisce il regolare svolgimento delle attività affidate dall'Agenzia impegnandosi ad osservare la normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di formazione professionale e di fondi strutturali.

In caso contrario, l'Agenzia si riserva di revocare totalmente o parzialmente il beneficio economico da erogare o erogato.

### ART. 12 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

L'Agenzia si riserva di definire tale modalità e l'eventuale richiesta di fidejussione all'interno della sottoscrizione del contratto con l'operatore economico a seconda del servizio fornito.

I relativi rapporti con l'operatore economico saranno disciplinati mediante apposito contratto da redigere prima dell'avvio delle attività oggetto dell'affidamento, nel quale saranno espressi:

- tipologia e attività del servizio da erogare;
- metodologie dell'intervento o delle azioni assegnate;
- le risorse, i vincoli finanziari e le modalità di erogazione del corrispettivo
- gli obblighi dell'operatore;
- i tempi di conclusione delle attività assegnate.

L'accertamento di eventuali dichiarazioni mendaci comporterà, in particolare, la restituzione del contributo già erogato, comprensivo degli interessi. Tutte le spese sostenute devono essere regolarmente documentate e strettamente attinenti, in termini qualitativi e temporali, all'attività assegnata.

#### ART. 13 - PUBBLICITA'

L'esistenza della procedura di iscrizione nell'elenco dei fornitori e dei prestatori di servizi dell'Agenzia è resa nota mediante apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia (www.ageforma.it).

Il presente Regolamento, unitamente ai suoi allegati, è disponibile al seguente indirizzo Internet: <a href="https://www.ageforma.it">www.ageforma.it</a>

### Art. 14 – NORMA DI RINVIO E FORO COMPETENTE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 Codice dei Contratti Pubblici e successivi regolamenti attuativi per quanto applicabili e nei limiti di applicazione all'Istituto, nonché alle leggi e regolamenti e al codice civile che risulteranno applicabili.

Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Matera.

#### ART. 15 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In ottemperanza a quanto disposto dall'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003, n.196 e s.m.i., denominato "Codice in materia di protezione dei dati personali", si informa che l'Agenzia gestirà l'archivio di dati personali dei soggetti che si candideranno per l'iscrizione all'elenco fornitori.

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.

Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione,

cancellazione. Dette operazioni saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con l'adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.

L'iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

### ART. 16 – RICHIESTA DI INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell'adozione del presente Regolamento è l'AGEFORMA (Agenzia Provinciale per l'Istruzione e la Formazione professionale, l'Orientamento e l'Impiego - AGENZIA SPECIALE DELLA PROVINCIA DI MATERA) – sita in C.da Rondinelle snc, 75100 Matera

Le informazioni posso essere richieste alla dott.ssa Caterina Barile (<u>selezione@ageforma.it</u>).

Il Responsabile del procedimento è il Commissario Straordinario con i poteri del direttore dott. Francesco Paolo Di Ginosa

# Allegato 1: domanda di iscrizione all'elenco fornitori e prestatori di servizi dell'Ageforma Allegato 2: domanda di iscrizione all'elenco fornitori e prestatori di servizi dell'Ageforma

per le imprese, associazioni ecc. che alla data del presente regolamento sono stati inseriti nell'elenco dei fornitori di cui all'Avviso Pubblico Ageforma "Manifestazione di interesse per la creazione di un Albo di Imprese, Cooperative, Associazioni per l'attuazione delle attività assegnate all'Ageforma nell'ambito del PO.FSE Basilicata 2007- 13, Intesa Interistituzionale Regione - Provincie di Matera e Potenza 2011-13 e altre operazioni assegnate all'Ageforma ai sensi della L. R. 33/03", DEL. C.d.A. Ageforma n. 7 del 23/01/14, e n. 74 del 19/12/2014).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON POTERI DI DIRETTORE Dott. Francesco Paolo Di Ginosa